



STUDIO LEGALE CENTONZE

Avv. Ferruccio Centonze
Patrocinante in Cassazione

Avv. Sara Ramundo
Avv. Matteo De Blasio
Avv. Vladimiro Sala
Avv. Patrizia Nero
Avv. Pietro Palumbo
Dott. Mirko Santoro

of counsel
Avv. Ugo Russo

Gentili Clienti

Monza, 7 aprile 2020

- **Pensioni in favore di familiari superstiti**

A fronte delle numerose richieste di chiarimento da parte dei familiari in ordine al destino della pensione dei prossimi congiunti deceduti, riteniamo possa essere utile apportare un contributo che consenta di beneficiare di qualche chiarimento.

In molti nuclei familiari, infatti, la pensione costituisce l'unica o comunque un'importante fonte di reddito ed è bene avere un quadro completo di diritti e tutele dei familiari.

*

Due diverse tipologie di pensione: quella di reversibilità e quella indiretta.

In caso di morte di soggetto pensionato o del lavoratore in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o d'invalidità, i familiari superstiti hanno diritto a un trattamento pensionistico erogato dall'INPS che si distingue in:

- pensione di reversibilità (se liquidata in seguito alla morte del pensionato);
- pensione indiretta (se liquidata in seguito alla morte dell'assicurato non titolare di pensione).

La pensione è liquidata se ricorre una delle ipotesi seguenti: (i) il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, di anzianità o d'inabilità; (ii) al momento del decesso l'assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi per le prestazioni d'invalidità o quelli richiesti per la pensione di vecchiaia (sono sufficienti 15 anni di contribuzione).

I beneficiari.

Hanno diritto alla pensione ai superstiti, alle condizioni individuate dalla normativa di riferimento (in particolare l'art. 13 RDL 636/39), i seguenti soggetti:

- a) coniuge o parte di un'unione civile;
- b) figli di età non superiore a 18 anni o di qualunque età se inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto;
- c) in mancanza dei primi, i genitori;
- d) in mancanza anche dei genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

Presupposto per ottenere il trattamento pensionistico è la sopravvivenza dei superstiti a carico del lavoratore al momento del decesso (si badi che questo requisito è presunto per i figli minori, mentre è subordinato alla prova per gli altri soggetti beneficiari).

Inoltre, si precisa che, ai sensi dell'art. 13 c. 7 RDL 636/39* i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, * i figli studenti, * i genitori nonché *i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico del pensionato o dell'assicurato solo se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

a) Coniuge superstite.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 RDL 636/39, il coniuge superstite del pensionato o del lavoratore assicurato deceduto ha il diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico.

Tale riconoscimento è automatico (la legge non richiede alcuna condizione soggettiva per il conseguimento della pensione).

Tale diritto è riconosciuto anche alla parte superstite dell'unione civile (Legge n. 76/2016 – cd. Legge Cirinnà).

Infatti, dopo lo scioglimento dell'unione, se muore una delle parti dell'unione civile, la superstite ha diritto alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni e secondo la medesima disciplina per la quale può averne diritto il coniuge divorziato dopo la morte dell'altro coniuge (infatti si applica l'art. 9 Legge n. 898/1970 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 25 della Legge Unioni Civili).

Diversamente la mera convivenza *more uxorio* non dà diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del convivente anche quando la convivenza presenta i caratteri della stabilità e della continuità tipici del rapporto coniugale (Cass. 3 novembre 2016 n. 22318).

a.1) Il coniuge superstite separato.

Di regola, il coniuge separato, anche con addebito o per colpa, ha diritto alla pensione di reversibilità (C. Cost. 27 luglio 1989 n. 450, C. Cost. 28 luglio 1987 n. 286, Cass. 15 marzo 2019 n. 7464).

A tal fine, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il diritto alla pensione sussiste a prescindere dalla previsione in sede di separazione dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento o alimentare (Cass. 25 febbraio 2009 n. 4555; Cass. 16 ottobre 2003 n. 15516).

a.2) Il coniuge superstite divorziato.

Ai sensi degli artt. art. 9 c. 2 e 3 L. 898/70, Circ. INPS 27 giugno 2001 n. 132, Mess. INPS 25 gennaio 2006 n. 2504, la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge divorziato in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- perfezionamento in capo al coniuge deceduto dei requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge;
- inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato precedente alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **titolarità dell'assegno divorzile** in forza di una sentenza del tribunale (art. 5 L.898/70, Cass. 19 aprile 2019 n. 11129, Cass. 22 aprile 2013 n. 9660);
- **assenza di un successivo vincolo di coniugio** (il coniuge divorziato superstite che si risposa è escluso dal diritto alla pensione, anche se alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato il nuovo matrimonio risulta sciolto per morte del coniuge o per divorzio).

Se l'ex coniuge deceduto si è risposato, la pensione spetta sia al coniuge divorziato sia al coniuge superstite, a condizione che entrambi ne abbiano i requisiti; se, oltre al coniuge superstite vi sono altri coniugi divorziati, la pensione viene ripartita tra tutti gli aventi diritto.

La ripartizione in quote viene effettuata dal Tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni.

Infine, si rammenta che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito alla sussistenza in capo al coniuge divorziato a seguito del decesso dell'altro coniuge del diritto alla pensione di reversibilità anche in caso di pagamento dell'assegno divorzile in un'unica soluzione (*una tantum*), **escludendo che in tal caso l'ex coniuge abbia diritto alla stessa** (Cass. SU 24 settembre 2018 n. 22434, Cass. 5 maggio 2016 n. 9054).

b) Figli

Ai sensi degli artt. 13 c. 1, 3 e 8 RDL 636/39, hanno diritto alla pensione i figli del deceduto, anche adottivi e minori affidati.

La pensione spetta se, al momento della morte del genitore (pensionato o assicurato), i figli superstiti sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- età fino a 18 anni;
- età fino a 21 anni, se studenti di scuola media o professionale, oppure fino a 26 anni se frequentanti corsi universitari (nei limiti della durata del corso legale di studio), purché siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita;
- inabilità al lavoro e vivenza a carico del genitore al momento della morte (Cass. 23 gennaio 2019 n. 1861). L'inabilità, intesa quale impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, deve essere riconosciuta alla data del decesso del genitore.

Si precisa che mantengono il diritto alla pensione ai superstiti anche gli inabili che svolgono attività lavorativa al compimento del 18^o anno di età o la intraprendono dopo il compimento della maggiore età, purché l'attività lavorativa (ai sensi dell'art. 8 c. 1 bis L. 222/84 e della Circ. INPS 6 febbraio 2009 n. 15): (i) abbia finalità terapeutica; (ii) sia svolta presso i laboratori protetti, le cooperative sociali o presso i datori di lavoro che assumono gli inabili con convenzioni di integrazione lavorativa con contratti di inserimento, di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata; (iii) abbia una durata non superiore alle 25 ore settimanali; (iv) la funzione terapeutica e di inclusione sociale dell'attività svolta dal soggetto inabile deve essere accertata dall'istituto che eroga la prestazione attraverso i suoi centri medico legali.

I nipoti minori di età sono equiparati ai figli anche in assenza di adozione o affidamento, purché risulti provata la vivenza a carico dell'ascendente deceduto (C. Cost. 20 maggio 1999 n. 180).

Si precisa che anche quando il minore non è orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non ostacola il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l'impossibilità da parte dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio (in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito, come previsto dalla Circ. INPS 18 dicembre 2000 n. 213).

c) Genitori

Ai sensi dell'art. 13 c. 6 RDL 636/39, se mancano sia il coniuge sia i figli o, pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni

che alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultano a suo carico e che non sono non titolari di pensione.

Si badi che non rilevano le pensioni di guerra e gli assegni di natura assistenziale (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti).

Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali riconosciuti o dichiarati, gli adottanti, gli affidatari, il patrigno e la matrigna.

La pensione può essere liquidata a favore di un solo genitore nel caso in cui per l'altro vi sia motivo di esclusione o sia deceduto.

d) Fratelli celibi e sorelle nubili.

Ai sensi dell'art. 13 c. 6 RDL 636/39, in mancanza del coniuge, dei figli e anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti a condizione che: (i) non siano titolari di pensione; (ii) al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

La misura della pensione ai superstiti.

La misura della pensione ai superstiti è stabilita in base alle aliquote indicate ai sensi degli artt. art. 13 c. 2, 4, 9 e 10 RDL 636/39, art. 1 c. 41 L. 335/95 - applicate alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato – come di seguito indicate:

- Coniuge senza figli = 60%
- Coniuge con figli = 80%
- Coniuge con due o più figli = 100%
- Un figlio = 70%
- Due figli = 80%
- Tre o più figli = 100%
- Un genitore = 15%
- Entrambi i genitori = 30%
- Un fratello o una sorella = 15%
- Due fratelli o sorelle = 30%
- Tre fratelli o sorelle = 45%
- Quattro fratelli o sorelle = 60%
- Cinque fratelli o sorelle = 75%
- Sei fratelli o sorelle = 90%
- Sette o più fratelli o sorelle = 100%

Si precisa che ai sensi della Circ. INPS 27 giugno 2001 n. 132), la misura della pensione varia se il coniuge divorziato concorre con i seguenti soggetti

- Figli superstiti: fermo il diritto del coniuge divorziato alla pensione nella misura del 60%, ai figli superstiti spetta una pensione da determinarsi secondo le aliquote per essi previste dalla legge;
- Genitori, fratelli o sorelle del pensionato o dell'assicurato: il coniuge divorziato esclude sia gli uni che gli altri dal diritto alla pensione. Se alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato risultano più coniugi divorziati in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti, l'importo complessivamente attribuibile (60%) è ripartito dal tribunale. Se concorrono anche figli superstiti del pensionato o dell'assicurato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, fermi i diritti dei coniugi divorziati, ai figli spettano le quote stabilite dalla legge.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al trattamento minimo (fatti salvi i limiti di reddito) o superiore all'intero ammontare della pensione della quale era - o sarebbe stato - titolare il deceduto.

L'entità della pensione può essere ridotta in casi particolari (ad esempio se il beneficiario possiede determinati redditi o quando è il coniuge e il matrimonio con il deceduto aveva caratteristiche specifiche).

Decorrenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.

Cessazione del diritto.

Il diritto alla pensione cessa:

- Per il coniuge se contrae nuovo matrimonio; in tal caso, se la pensione risulta erogata oltre al coniuge anche ai figli, deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- Per i figli, al compimento del 18° anno di età o, se studenti, in caso di interruzione o conclusione del corso di studi oppure di inizio di attività lavorativa oppure al raggiungimento del limite di età di 21 anni o, se universitari, di 26 anni.
- Per gli inabili, al venir meno della loro inabilità;
- Per i genitori, se conseguono un'altra pensione;
- Per fratelli o sorelle, se conseguono una pensione, si sposano o viene meno l'eventuale stato d'inabilità.

Studio Legale Centonze

Avv. Ferruccio Centonze – Avv. Patrizia Nero

Via Passerini 6 - 20900 Monza | Tel. 039 9451160 | Mob. 392 2892826 | Fax 039 2308558
Via Cavour 1 - 20900 Monza | Tel. 039 2308800 | Fax 039 2308777
Via Lamarmora 42 - 20122 Milano | Tel. 02 55182492 | Fax 02 55182605
info@studiolegalecentonze.it - www.ferrucciocentonze.com